



Codice di Prevenzione Incendi

Decreto Ministero Interno 3 agosto 2015:
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il Codice di Prevenzione Incendi, è stato elaborato ravvisata la necessità di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Il Codice ha valenza per le attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV) per le quali si rimanda ai D.M. specifici.

Esso è applicabile comunque alle:

- Nuove Attività;
- Attività esistenti.

Il codice si applica direttamente alle attività soggette a controllo VVF (DPR n.151/2011):

att. 9,14,27-40, 42-47, 50-54, 56-57, 63-64, 66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini;
67, ad esclusione degli asili nido;
69; 70,71, 75, 76: Officine...;
Impianti...;
Stabilimenti...;
Depositi...;
Falegnamerie...;
Attività Industriali ed Artigianali...;

Esso invece non si applica alle attività: 1-8, 10-13, 15-26, 41, 48-49, 55, 58-62, 65, 68, 72-74, 77-80.

Il "Codice di Prevenzione Incendi", è suddiviso in 4 Sezioni:

G - Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio); "RTO"
S - Strategia antincendio (misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici); "RTO"
V - Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori); "RTV"
M - Metodi (ingegneria sicurezza antincendio, scenari progettazione prestazionale, salvaguardia vita). "FSE"

La Sezione G è la parte più generale del codice ove sono forniti i vari termini e definizioni ai fini di una uniforme applicazione, le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi nonché sono definiti i profili di rischio delle attività e i metodi per la determinazione.

Nella Sezione S sono indicati per ognuna delle 10 misure antincendio (strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio d'incendio), i criteri per l'attribuzione dei livelli di prestazione (I, II, III, IV, ...) e la scelta delle soluzioni progettuali. Per ogni livello di prestazione sono specificate soluzioni conformi e eventuali soluzioni alternative.

Le RTV (Regole tecniche verticali) sono disposizioni normative applicabili a una specifica attività.

Negli ultimi anni sono state emanate moltissime regole tecniche di prevenzione incendi per varie attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili. L'applicazione delle RTV presuppone l'applicazione dell'intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante. Servono a caratterizzare meglio una specifica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice.

La Sezione M tratta dell'Ingegneria della sicurezza antincendio, definita (ISO/TR 13387): Applicazione di principi ingegneristici, regole e giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, protezione beni e ambiente, alla quantificazione dei rischi d'incendio e relativi effetti e alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio.

Con la FSE (Fire safety engineering) è possibile effettuare una valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio.

Aggiornamenti

Aggiornamento Ed. 5.0 Dicembre 2018:

- Decreto 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R. 151/2011)

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015.

Aggiornamento Ed. 4.0 Settembre 2017:

- Decreto 7 agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R. 151/2011)

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Aggiornamento Ed. 3.0 Marzo 2017:

- Decreto del Ministero dell'interno 21 febbraio 2017 (Attività n. 75 D.P.R. 151/2011)

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

Aggiornamento Ed. 2.0 Agosto 2016:

- Decreto del Ministero dell'interno 8 giugno 2016 (Attività n. 71 D.P.R. 151/2011)

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m. di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'interno 8 giugno 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

- Decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2016 (Attività n. 66 D.P.R. 151/2011)

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m. di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

ISBN: 9788898550500

Categoria: Ingegneria

Pubblicato: 04/12/2018

Ed.: 5.0

Editore: Certifico s.r.l.

Autore: Ing. Marco Maccarelli

Lingue: Italiano

SO: iOS/Android

Formato PDF: Abbonati Certifico